

ARCHIVIO DI STATO DI CATANZARO

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

FUNZIONI

La biblioteca è destinata specialmente agli impiegati dell'Archivio. Possono peraltro accedervi quanti svolgono attività di ricerca relativamente ai fondi conservati nell'Istituto e coloro che non possano reperire in altre biblioteche le pubblicazioni desiderate. In quest'ultimo caso i direttori delle principali biblioteche cittadine devono rilasciare all'interessato una dichiarazione attestante l'assenza di tali pubblicazioni.

ORARIO

La biblioteca osserva il seguente orario:

- 8,30-13,30 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

Chiusure temporanee possono essere disposte per revisioni, manutenzioni ed altri motivi straordinari

AMMISSIONE

Sono ammessi alla biblioteca coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, previa esibizione di un valido documento d'identità.

Gli utenti sono tenuti a osservare le regole di comportamento in uso negli istituti culturali.

CONSULTAZIONE

I volumi sono consultati nella sala di studio e possono essere portati fuori dalla sala solo per scopo di riproduzione, previa autorizzazione del responsabile. Le tesi di laurea e di dottorato possono essere consultate dopo 5 anni, salvo diversa indicazione dell'autore.

DISTRIBUZIONE

Il materiale bibliografico viene consegnato all'utente dopo la compilazione dell'apposito modulo. E' possibile avere in lettura n. 2 testate periodiche o n. 2 opere monografiche alla volta. Per ritirare il volume si consegna il documento d'identità.

PRESTITO

Il prestito è consentito al personale dell'Istituto. Sono esclusi dal prestito: le opere in precario stato di conservazione, le opere collocate nelle sale di consultazione, le tesi di laurea o di dottorato, i manoscritti e i volumi di pregio. Possono essere presi in prestito n° 2 opere, per un massimo di n° 6 volumi. La durata massima del prestito è di due mesi. E' possibile prenotare i volumi già in prestito ad altri utenti. Di ogni volume concesso in prestito deve essere eseguita annotazione in apposito registro.

E' possibile richiedere la riproduzione, a proprie spese, di quanto non può essere dato in prestito. Per effettuare le necessarie revisioni tutti i volumi devono essere restituiti entro il 31 dicembre di ogni anno. Chi non restituisca puntualmente il volume avuto in prestito è sospeso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta. Chi restituisca il volume danneggiato o lo smarrisca è tenuto al suo

reintegro o al versamento di una somma non inferiore al valore commerciale del volume. Chi non restituisce il volume o non lo reintegra è denunciato all'autorità giudiziaria. Resta in ogni caso salvo l'esercizio dell'azione disciplinare. Ogni anno, in un periodo di almeno due settimane, tutti i libri vanno restituiti per consentire la revisione del materiale librario(controllo della consistenza e segnalazione di opere da restaurare o da rilegare).

Le opere che in sede di revisione risultassero smarrite sottratte devono essere annotate in apposito registro

RIPRODUZIONI

E' possibile riprodurre, a proprie spese, per uso personale di studio le opere possedute dalla biblioteca nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n° 633 e successive modifiche, purché lo stato di conservazione delle opere consenta la riproduzione. La riproduzione di norma non può essere effettuata con i mezzi propri e viene realizzata nei modi e con mezzi ritenuti più idonei per garantire la tutela del materiale. Possono essere riprodotte tramite fotocopia le pubblicazioni con data stampa posteriore al 1900; sono invece esclusi i volumi il cui stato di conservazione sia precario o che potrebbero subire danni, i volumi il cui formato superi i cm. 25x35x6, nonché le tavole eccedenti il formato del libro in cui sono inserite.

Le tesi di laurea e di dottorato possono essere riprodotte solo se la richiesta è accompagnata dall'autorizzazione scritta dell'autore, con firma regolarmente autenticata.

SANZIONI

Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca; in particolare chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura del patrimonio dell'Istituto sarà escluso dalla biblioteca e deferito all'autorità giudiziaria. Potrà inoltre essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a matita, su libri e documenti e chi disturbi in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro. Resta fermo, in tutti i casi sopra indicati l'obbligo del risarcimento.